Tratto dal n. 180-181/2011
Speciale gennaio-febbraio 2011 della rivista

RIFIUTI

bollettino di informazione normativa

Direttore responsabile: Paola Ficco

Edizioni Ambiente
via N. Battaglia 10, 20127 Milano
sito internet www.reteambiente.it

L'intervento

Il quadro d'insieme

di **Alessandro Geremei, Simona Faccioli**
Redazione normativa Reteambiente

Nel seguente schema si riportano evidenziate tutte le novità previste dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, atto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce che prevede numerose modifiche della Parte quarta del Dlgs 152/2006.

Lo schema si concentra esclusivamente sulle novità che risultano dal confronto tra la disciplina previgente e quella nuova apportata dai 39 articoli e 5 allegati del Dlgs 205/2010, in vigore dal 25 dicembre 2010.

Una differente data di entrata in vigore è prevista invece per le novità apportate al sistema sanzionatorio dalle sanzioni relative al Sistri, al fine di far coincidere la vigenza di tali sanzioni con l'avvio dell'operatività del sistema stesso, prevista per il 1° giugno 2011 (secondo l'ultima proroga introdotta dal Dm 22 dicembre 2010).

Le nuove scadenze per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione del Dlgs 152/2006 sono evidenziate in grassetto; si ricorda in ogni caso che in base all'articolo 39 del Dlgs, tutti i provvedimenti attuativi per i quali non è stabilito altrimenti dovranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'articolo che ne richiede l'adozione (e quindi il 1° giugno 2013 in ambito sanzionatorio, e il 25 dicembre 2012 per tutte le restanti previsioni).

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Campo di applicazione e finalità	**Articolo 1**	**Articolo 177 (sostituito)**
Il nuovo articolo 177 accorpa i precedenti articoli 177 e 178 (tranne il comma 3). Eliminato il richiamo esplicito alle normative di sottosettore di cui al precedente articolo 177, comma 1. Maggior rilievo al "pubblico interesse" della gestione dei rifiuti (nuovo comma 2), ma allo stesso tempo scomparsa la finalità di garantire "controlli efficaci".		
Principi	**Articolo 2**	**Articolo 178 (sostituito)**
Riprende il contenuto del precedente articolo 178, comma 3, con l'aggiunta della "sostenibilità" tra i principi, e l'eliminazione del richiamo ai principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Aggiunte rilevanti sono inoltre la "fattibilità tecnica ed economica" tra i criteri della gestione, e il rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.		
Responsabilità estesa del produttore del prodotto	**Articolo 3**	**Articolo 178-*bis* (nuovo)**
Il nuovo articolo ha natura programmatica in quanto incarica il Ministero dell'ambiente (in alcuni casi, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) di regolare le modalità e i criteri di introduzione della "responsabilità estesa del produttore del prodotto", inteso come la persona fisica o giuridica che *"professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti"*. I provvedimenti in questione (**da adottarsi entro il 25 dicembre 2012, ex articolo 39 del Dlgs 205/2010**) potranno anche prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto causa dei rifiuti (eventualmente in concorso con il distributore).		
Priorità nella gestione dei rifiuti	**Articolo 4**	**Articolo 179 (sostituito)**
La nuova formulazione indica con chiarezza la gerarchia delle azioni di gestione: • prevenzione; • preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce); • riciclaggio; • recupero di altro tipo (compreso di energia); • smaltimento. Nuova è l'indicazione secondo la quale nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il "miglior risultato complessivo". Inoltre, da tale ordine sarà possibile discostarsi con riferimento a singoli flussi di rifiuti e in via eccezionale, allorquando ciò sia giustificato da una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. **Entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)**, il MinAmbiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con riferimento a singoli flussi di rifiuti. Le P.a. inoltre dovranno promuovere l'analisi del ciclo di vita dei prodotti.		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Prevenzione	Articolo 5	Articolo 180 (modificato)

In arrivo un **programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (termine ultimo: 12 dicembre 2013),** nonché indicazioni dal MinAmbiente per l'integrazione dello stesso nei piani di gestione rifiuti regionali.

Entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), il MinAmbiente potrà facoltativamente:
- descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l'utilità degli esempi forniti nell'allegato L;
- individuare parametri quali/quantitativi per le misure di prevenzione;
- assicurare la disponibilità delle informazioni sulle migliori pratiche ed elaborare linee guida di supporto per le Regioni.

Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo	Articolo 6	Articolo 180-*bis* (nuovo)

Vengono previste iniziative della P.a. per favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche tramite la promozione di accordi di programma e l'adozione di criteri appositi in sede di affidamento di contratti pubblici (Dlgs 163/2006).
Proprio in relazione agli acquisti della P.a., il MinAmbiente avrà tempo **fino al 25 giugno 2011 (sei mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)** per stabilire, in attuazione dalla Finanziaria 2007 (la previsione in vigore dal 1° gennaio 2007 è stata ad oggi attuata esclusivamente in relazione agli ammendanti e alle risme di carta, tramite il Dm 12 ottobre 2009), gli obiettivi di sostenibilità ambientale per quanto riguarda in particolare:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.

Sempre **entro il 25 giugno 2011 (sei mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)** il MinAmbiente dovrà definire le modalità operative per la costituzione e il sostegno dei centri e delle reti di riparazione/riutilizzo accreditati, una delle misure logistiche che fanno parte delle iniziative attivabili. Il provvedimento stabilirà delle procedure semplificate e dovrà contenere un catalogo esemplificativo dei prodotti e dei rifiuti sottoponibili a riutilizzo e preparazione per il riutilizzo.

Il MinAmbiente potrà comunque adottare tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, *"anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto"*.

Riciclaggio e recupero dei rifiuti	Articolo 7	Articolo 181 (sostituito)

Al fine di promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per realizzare la raccolta differenziata nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo articolo 205.

Entro il 2015, le P.a. competenti dovranno realizzare *"la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, legno"*, e in particolare:
- entro il 2020 aumento in peso di almeno il 50% della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono "simili" – non più "assimilabili", come previsto dalla versione originaria dello schema di Dlgs inizialmente approvata dal Governo – a quelli domestici;
- entro il 2020 aumento in peso di almeno il 70% della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale in relazione ai rifiuti da costruzione e demolizione, esclusi i Cer 170504.

Il MinAmbiente avrà tempo fino al **25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)** per adottare misure che promuovano il recupero dei rifiuti, nonché il riciclaggio di alta qualità attraverso la raccolta differenziata *"eventualmente anche monomateriale"*.

Si ritiene utile riportare integralmente il nuovo comma 3:
"Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.".

Il riconoscimento della libera circolazione sul territorio nazionale per le frazioni di Ru da raccolta differenziata destinate al riciclaggio/recupero, che trasloca dall'articolo 182 all'articolo 181 del Dlgs 152/2006, viene integrata con un opportuno riferimento all'Albo gestori.

Il nuovo comma 6, infine, contiene una deroga espressa per i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici, esentati dall'obbligo di autorizzazione.

Si segnala infine che il comma 3 *ante* Dlgs 205/2010 ("La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero") è trasmigrato nel nuovo articolo 184-*ter* (si veda sotto).

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Smaltimento	Articolo 8	Articolo 182 (modificato)
Ove possibile, nello smaltimento deve essere data priorità per i rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio e recupero. Il principio di autosufficienza e prossimità degli impianti (ex comma 3) trasloca nel nuovo articolo 182-*bis*. Nel rispetto del Dlgs 133/2005, la realizzazione di nuovi impianti per il recupero energetico dei rifiuti deve garantire un *"elevato livello di recupero energetico"* (scompare il riferimento attuale alla *"quota minima utile di trasformazione del potere calorifico"*).		
Principi di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani non differenziati	**Articolo 9**	**Articolo 182-*bis* (nuovo – ex articolo 182, comma 3)**
L'autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento. Tale principio, congiuntamente a quello della vicinanza tra il luogo di produzione/raccolta e quello dello smaltimento, deve essere rispettato non solo nel caso di smaltimento dei rifiuti, ma anche di recupero dei rifiuti urbani non differenziati. Viene dato più spazio alle Regioni che ora possono limitare l'importazione di rifiuti esteri destinati agli inceneritori nazionali, nonché le esportazioni in altri Stati membri per motivi ambientali.		
Rifiuti organici	**Articolo 9**	**Articolo 182-*ter* (nuovo)**
I contenitori e i sacchetti per la raccolta separata devono essere certificati a norma Uni En 13432-2002 (standard europeo per gli imballaggi compostabili e biodegradabili). Gli enti locali avranno tempo fino al 23 giugno 2011 (180 giorni di tempo dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per introdurre misure volte a incoraggiare la raccolta separata, il trattamento e l'utilizzo dei rifiuti organici.		
Definizioni	**Articolo 10**	**Articolo 183 (sostituito)**
Per quanto riguarda le novità relative a **definizioni già previste** dall'attuale articolo 183: • "rifiuto": scompare il riferimento alle categorie riportate nell'allegato A del Dlgs 152/2006; • "produttore di rifiuti": produttore torna a essere il "soggetto" (come previsto originariamente dal Dlgs 152/2006, poi sostituito con il riferimento alla "persona" dal Dlgs 4/2008) la cui attività ha prodotto rifiuti, o "chiunque" effettui operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti; • "detentore": non più il "soggetto che detiene" i rifiuti, ma "la persona fisica o giuridica che ne ha il possesso"; • "gestione": il riferimento esplicito al "controllo delle discariche dopo la chiusura" viene sostituito da quello agli "interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento"; inoltre, nella gestione ora rientrano anche le operazioni svolte "in qualità di commerciante o di intermediario"; • "raccolta": il riferimento al "raggruppamento" dei rifiuti viene sostituito da quello al "deposito" degli stessi, finalizzato al trasporto "in un impianto di trattamento"; viene inoltre ora esplicitamente compresa la gestione complessiva dei centri di raccolta; • "raccolta differenziata": eliminato il riferimento agli "urbani", si configura quando un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dello stesso, con il fine di uno "specifico trattamento"; non è più previsto lo specifico obbligo di raccogliere in modo separato la frazione organica umida; • "recupero": al posto del riferimento "alle operazioni dell'allegato C", espressamente definito non esaustivo, spunta il riferimento a "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali (...)"; • "smaltimento": al posto del riferimento "alle operazioni dell'allegato B", espressamente definito non esaustivo, spunta il riferimento a "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia"; • "deposito temporaneo": i limiti ai valori di policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile e policlorotrifenili contenuti nei rifiuti vengono sostituiti dal riferimento al regolamento 850/2004/Ce in materia di inquinanti organici persistenti (Pop); Viene ridefinito il criterio "quantitativo" (di cui è confermata l'alternatività con il criterio "temporale"), con una aumentata capacità di deposito per i rifiuti non pericolosi: "quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi" prende il posto del precedente "quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi"; • "centro di raccolta": viene esplicitamente limitata ai rifiuti "urbani"; • "spazzamento delle strade": da semplice "modalità di raccolta dei rifiuti su strada" il riferimento si allarga alle aree pubbliche e private ad uso pubblico, con esclusione esplicita delle attività di sgombero della neve; • "sottoprodotto": la definizione è ora contenuta all'articolo 184-*bis*, commi 1 e 2. Tra le **novità assolute** (nell'ambito dell'articolo 183) si segnalano invece le definizioni di "rifiuto pericoloso" (quando presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I, definizione peraltro riproposta dal nuovo comma 4 dell'articolo 184), "oli usati", "rifiuto organico", "autocompostaggio", "produttore del prodotto" (legato alla responsabilità estesa), "commerciante", "intermediario", "prevenzione" (misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono la quantità dei rifiuti, gli impatti negativi sull'ambiente e la salute umana e il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti), di "riutilizzo" (qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti non rifiuti sono reimpiegati per la originaria finalità), "preparazione per il riutilizzo", "trattamento" (operazioni anche preparatorie di recupero e smaltimento),"riciclaggio", "rigenerazione degli oli usati", "combustibile solido secondario (Css)" (mentre scompaiono dall'articolo 183 le definizioni di "Cdr" e "Cdr-Q", nonché quella di "compost da rifiuti"), "rifiuto biostabilizzato", "digestato di qualità", "gestione integrata dei rifiuti", "migliori tecniche disponibili", "circuito organizzato di raccolta" ed altre. Oltre a quelle già segnalate, **scompaiono** dall'elenco contenuto nell'articolo 183 le definizioni relative a "luogo di produzione dei rifiuti", "frazione umida", "frazione secca" e "materia prima secondaria".		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Classificazione	**Articolo 11**	**Articolo 184 (modificato)**
L'articolo contiene alcune novità relative ai rifiuti classificati come "speciali" (comma 3). • la lettera *a)* che comprende i rifiuti da attività agricole e agro-industriali viene integrata con un riferimento all'articolo 2135 C.c. (imprenditore agricolo); • la lettera *b)* comprende ora tutti i rifiuti provenienti da scavo, non più esclusivamente i pericolosi; • sempre alla lettera *b)*, che comprende i rifiuti da costruzione, demolizione e scavo, viene ora fatto salvo il nuovo articolo 184-*bis* ("sottoprodotti") e non più l'articolo 186 ("terre e rocce da scavo"), del quale d'altra parte è prevista la futura abrogazione dallo stesso Dlgs 205/2010 (articolo 39, comma 4); • vengono eliminate le inclusioni dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati (lettera *i*), dei veicoli a motore e loro parti (*l*) e del Cdr (*m*). Il nuovo comma 4 stabilisce espressamente che *"sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto"*, mentre il successivo comma 5 stabilisce che l'elenco dei rifiuti contenuti nell'allegato D *"è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi"*. Il MinAmbiente dovrà emanare specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti **entro il 23 giugno 2011 (180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)**. Il nuovo comma 5-*ter* stabilisce espressamente che la "declassificazione" di un rifiuto, da pericoloso a non pericoloso, non può essere ottenuta tramite diluizione o miscelazione. Risulta un'assoluta novità il nuovo comma 5-*quater*, che stabilisce la non applicabilità dell'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi ex articolo 193 e dell'obbligo di tenuta dei registri di carico alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici, fino alla loro raccolta da un'impresa autorizzata o registrata.		
Sottoprodotto	**Articolo 12**	**Articolo 184-*bis* (nuovo)**
La nozione viene riferita ad una sostanza od oggetto (non più anche materiali) che deve rispettare le condizioni di cui al comma 1; mentre al comma 2 si preannuncia l'adozione, con appositi decreti ministeriali, dei criteri quali-quantitativi per specifiche sostanze od oggetti da considerarsi "sottoprodotti". Tra le modifiche alle condizioni richieste, si segnala la possibilità che l'impiego avvenga in un momento successivo alla produzione, che avvenga ad opera di terzi, e che sia parziale. L'utilizzo deve avvenire direttamente *"senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale"*. È eliminata la precedente condizione secondo la quale il sottoprodotto doveva possedere valore economico di mercato.		
Cessazione della qualifica di rifiuto	**Articolo 12**	**Articolo 184-*ter* (nuovo)**
Il comma 1 reca il principio che *"un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici"* che il MinAmbiente dovrà adottare **entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)**, nel rispetto della disciplina Ue e di alcune condizioni tra cui l'uso comune della sostanza, l'esistenza di un mercato e l'assenza di effetti negativi su ambiente e salute umana. Fino ad allora, continuano ad applicarsi i Dm 5 febbraio 1998 (recupero semplificato non pericolosi), 161/2002 (recupero semplificato pericolosi) e 269/2005 (rifiuti pericolosi delle navi) e l'articolo 9-*bis* della legge 210/2008 (Campania). Il comma 2 prevede inoltre esplicitamente che *"L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni"*. I rifiuti che cessano di essere tali devono essere computati per il raggiungimento degli obiettivi di recupero/riciclaggio stabiliti dal Dlgs 152/2006, dal Dlgs 209/2003 (veicoli), dal Dlgs 151/2005 (Raee) e dal Dlgs 188/2008 (pile e batterie), *"qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti"*. Il comma 5, infine, il quale prevede che *"la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto"*, è una riproposizione leggermente modificata di quanto già previsto dall'articolo 181, comma 3, *ante* Dlgs 205/2010.		
Esclusioni dal campo di applicazione	**Articolo 13**	**Articolo 185 (sostituito)**
Tra le esclusioni dal campo di applicazione della Parte quarta del Dlgs 152/2006 entra a far parte *"il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno"*, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati. Diventano "assolute" (non più *"in quanto regolate da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria"*) le esclusioni già previste per il suolo non contaminato riutilizzato a fini "naturali", i rifiuti radioattivi, i materiali esplosivi in disuso e le materie fecali – quando non sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento 1774/2002/Ce e non destinati a incenerimento/discarica/biogas/compostaggio – *nonché "paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo e forestale non pericoloso"* utilizzato in agricoltura, selvicoltura o per la produzione di energia (si segnala che il regolamento 1774/2002/Ce citato è stato sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce). *(segue)*		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Esclusioni dal campo di applicazione	**Articolo 13**	**Articolo 185 (sostituito)**

(segue)
Continuano invece ad essere escluse in quanto regolate da altre disposizioni le acque di scarico (ma si nota la scomparsa della deroga espressa all'esclusione dal campo di applicazione per i rifiuti allo stato liquido), e compare nuovamente il riferimento al regolamento 1774/2002/Ce, già presente nella versione originaria del Dlgs 152/2006 per i sottoprodotti di origine animale, a meno che destinati a incenerimento, discarica o impianti di produzione di biogas o di compostaggio, nonché per le carcasse di animali morti non per macellazione smaltite in conformità allo stesso regolamento.

Anche i rifiuti prodotti dalle cave fanno il loro ingresso nell'articolo 185, essendo ora disciplinati dal Dlgs 30 maggio 2008, n. 117.

Gli ultimi 2 commi rappresentano una novità assoluta:
a) il comma 3 esclude dal campo di applicazione della Parte quarta *"i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali (...) se è provato che non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce"* recante l'elenco dei Cer Ue;
b) il comma 4 impone una valutazione ai sensi della nuove definizioni di rifiuto, di sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto del *"suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati"*.

Terre e rocce da scavo	**Articolo 14**	**Articolo 186 (modificato)**

L'articolo 39 del Dlgs 205/2010 stabilisce che l'attuale disciplina sulle terre e rocce da scavo rimane in vigore sino all'adozione dei decreti di cui all'articolo 184-*bis*, comma 2 (sottoprodotto). Da quel momento è abrogato l'articolo 186.

Ai fini dell'equiparazione dei residui di lavorazione di pietre e marmi alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo, viene richiesto il rispetto delle caratteristiche stabilite dal nuovo articolo 184-*bis* (il Dlgs 152/2006 richiedeva invece l'assenza di agenti o reagenti non naturali nell'attività).

Si segnala lo stretto collegamento con le novità previste dall'articolo 185 sopra segnalate in relazione al "terreno (in situ)" e al "suolo escavato non contaminato".

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	**Articolo 15**	**Articolo 187 (sostituito)**

Fermo restando il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, cambia il principio da applicare ai soli rifiuti pericolosi: non sarà più vietata la miscelazione tra *"categorie diverse di rifiuti pericolosi"*, ma quella tra *"rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità"*.

Alle condizioni per la miscelazione in deroga compare ora la conformità alle migliori tecniche disponibili.

Coordinamento con il Sistri (nuovo sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti istituito dal Dm 17 dicembre 2009)	**Articolo 16**	**Articoli 188, 189, 190 e 193 (sostituiti), 188-*bis* e *ter* (nuovi)** **Tutte le modifiche in questione entreranno in vigore il 1° giugno 2011 (giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 2, Dm 17 dicembre 2009 fissato al 30 maggio 2011 dal Dm 22 dicembre 2010).**
Responsabilità della gestione dei rifiuti	**Articolo 16**	**Articolo 188 (sostituito)**

Eliminate le priorità da seguire nell'assolvimento degli obblighi di "smaltimento" da parte di "produttore o detentore" (autosmaltimento, conferimento a terzi e al servizio pubblico, trasporto ferroviario e esportazione), sostituite dalla laconica previsione che impone al "produttore iniziale o altro detentore" di provvedere al "trattamento" dei rifiuti in via diretta, oppure tramite consegna a terzi autorizzati (intermediario, commerciante, enti/imprese di trattamento rifiuti e soggetti addetti alla raccolta di rifiuti).

Confermata la previsione che esclude la responsabilità del detentore nei casi di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o a soggetti privati autorizzati, una volta ricevuta la quarta copia del formulario di trasporto entro 3 mesi dal conferimento (6 mesi per le spedizioni transfrontaliere), ora applicabile però ai soli soggetti non iscritti al Sistri che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, ex articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006.
Non appare però confermato il comma 4 dell'articolo 188 originale, che imponeva un ulteriore onere di ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento ai fini dell'esclusione della responsabilità, nei casi di conferimento a soggetti autorizzati per il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare (D13-D15)

Per tutti i soggetti invece iscritti al Sistri la responsabilità viene ora invece *"limitata alla effettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema"*.

Il tutto fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento nel caso di concorso nell'illecito e dal regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiuti.

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Controllo della tracciabilità dei rifiuti	**Articolo 16**	**Articolo 188-*bis* (nuovo)**
Si sancisce che al fine di garantire la "tracciabilità" dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale, i rifiuti devono essere gestiti tramite il Sistri oppure, per i soggetti non obbligati o che decidono facoltativamente di non aderire il Sistri, tramite il sistema cartaceo previsto dagli articoli 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario). Niente più obblighi di tenuta di registri di carico e scarico né formulari di trasporto per i soggetti che aderiscono al nuovo sistema di controllo istituito dal Dm 17 dicembre 2009, quindi, che però dovranno accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della nuova "Scheda Movimentazione" Sistri. Il registro cronologico e le Schede di Movimentazione Sistri dovranno essere conservati in formato elettronico per almeno 3 anni, a meno che riguardino smaltimenti in discarica, nel qual caso vanno conservati a tempo indeterminato per essere consegnati alla P.a. al termine dell'attività. Il registro cronologico degli impianti di discarica, in particolare, dovrà essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa.		
Sistri	**Articolo 16**	**Articolo 188-*ter* (nuovo)**
L'articolo ricalca le previsioni contenute nel Dm 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistri, con alcune interessanti novità che di seguito si segnalano. Mentre il Dm 17 dicembre 2009 prevede l'obbligo di iscrizione per *"le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del Dlgs n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali"*, il parallelo nuovo articolo 188-*ter* prevede un riferimento a *"enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale"*. Risulta unica e "semplificata" – rispetto a quanto stabilito sul punto dall'articolo 5, comma 10 del Dm 17 dicembre 2009 – l'individuazione degli ulteriori soggetti obbligati ad iscriversi al Sistri nel caso di trasporto intermodale, ora prevista per *"i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto"*. Rappresenta invece un'assoluta novità la possibile iscrizione facoltativa al Sistri dei Comuni, dei centri di raccolta e delle imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ubicati fuori dalla Regione Campania. Per quel che riguarda la Campania, invece, mentre il Dm 17 dicembre 2009 prevede l'obbligatoria iscrizione di tutti gli enti e imprese che gestiscono rifiuti urbani nella Regione, il nuovo articolo 188-*ter* restringe il campo alle sole imprese di trasporto. Risulta infine nuova rispetto al Dm 17 dicembre 2009 la previsione che impone al produttore "accidentale" di rifiuti pericolosi di procedere all'adesione al Sistri *"entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti"*. Al MinAmbiente vengono affidate le seguenti facoltà e compiti: *a)* **entro il 25 dicembre 2012** (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), facoltà di estendere l'obbligo di iscrizione al Sistri ai soggetti che attualmente possono aderire volontariamente allo stesso, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonché ai distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza di Aee rientranti nelle modalità semplificate di gestione dei Raee (Dm 65/2010); *b)* **entro il 25 marzo 2011** (tre mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), obbligo di fissare le condizioni per l'applicazione del Sistri alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento 1013/2006/Ce (fino ad allora, sono salvi gli obblighi stabiliti dal Dm 17 dicembre 2009 *"per la tratta del territorio nazionale interessata dal trasporto transfrontaliero"*); *c)* **entro il 24 aprile 2011** (centoventi giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), obbligo di stabilire le modalità applicative del Sistri in relazione a forze armate, forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco; *d)* **entro il 25 dicembre 2012** (due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010), facoltà di individuare le modalità semplificate di iscrizione per i produttori di rifiuti di pericolosi.		
Catasto dei rifiuti	**Articolo 16**	**Articolo 189 (sostituito)**
Scompare la previsione che affidava al MinAmbiente il compito di aggiornare l'organizzazione del Catasto attraverso la sostituzione del Dm 372/1998 (si ricorda che il Dm apposito del 2 maggio 2006 è stato dichiarato inefficace ad opera dello stesso MinAmbiente), anche se rimane la competenza statale alla riorganizzazione del Catasto (articolo 195, comma 2, lettera *s)*). Scompaiono anche tutti i riferimenti – ma questo era ampiamente previsto – agli obblighi in materia di Mud (Modello unico ambientale) per i soggetti aderenti al Sistri. In parallelo alla vecchia previsione indirizzata sui dati Mud, il Catasto viene incaricato di assicurare un quadro completo e aggiornato dei dati acquisiti tramite il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). Lo stesso impegno rimane in carico anche per i Mud che i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane dovranno continuare a inviare nel rispetto della legge 70/1994 su quantità, soggetti e costi della gestione. La previsione non si applica ai Comuni della Regione Campania e, in buona parte, ai Comuni delle altre Regioni che decidono di aderire facoltativamente al Sistri; questi ultimi rimangono difatti obbligati a comunicare annualmente alle Camere di commercio i dati relativi a costi di gestione e di ammortamento degli investimenti, nonché ai proventi della Tia e dei Consorzi di recupero.		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Registri di carico e scarico	**Articolo 16**	**Articolo 190 (sostituito)**
Nel caso decidano di non aderire al Sistri, gli enti e le imprese produttrici di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del Dlgs 152/2006 che hanno fino a dieci dipendenti, e gli enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex articolo 212, comma 8 dello stesso Dlgs 152/2006, restano obbligati ad utilizzare il "vecchio" registro di carico e scarico disciplinato dall'articolo 190 (tale obbligo decorre dal termine del regime transitorio per il Sistri: 1° giugno 2011), nel già previsto rispetto del termine di 10 giorni dalla produzione o dallo scarico e della obbligatoria integrazione del formulario (ora anche scheda di movimentazione), presso ogni impianto di produzione *"o, nel caso risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione"*. Le regole rimangono identiche, compresa l'agevolazione per i produttori sotto le 10 tonnellate di rifiuti che potranno continuare ad adempiere agli obblighi previsti tramite le associazioni imprenditoriali o collegate società di servizi. I registri di carico/scarico rimarranno quelli previsti dal Dm 148/2008: salta difatti la nuova disciplina di carattere nazionale che in base al Dlgs 152/2006 avrebbe dovuto essere emanata entro la fine del giugno 2006 (anche se rimane tra le competenze di carattere statale ex articolo 195, comma 2, lettera *l)*). Novità per i centri di raccolta: limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le operazioni di gestione dei centri di raccolta saranno escluse dall'applicazione dell'articolo 190 per i rifiuti non pericolosi, mentre per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico/scarico potrà essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell'elenco dei rifiuti.		
Trasporto dei rifiuti	**Articolo 16**	**Articolo 193 (sostituito)**
Le quattro copie del formulario di identificazione dei rifiuti, di cui rimane pressoché confermata la disciplina, rimangono obbligatorie per gli enti e le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006, che hanno deciso di non aderire volontariamente al Sistri. Rimane ferma la non applicabilità dell'articolo 193 al trasporto di rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico e al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario (fino a 30 kg o 30 lt), mentre risulta nuova la deroga concessa al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore verso i centri di raccolta. Per essere occasionali e saltuari, i trasporti non potranno essere più di 4 l'anno per un limite complessivo di 100 kg/lt. Rimane fermo il modello contenuto nel Dm 145/1998, in relazione al quale non è più prevista la sostituzione. Il nuovo comma 3 esclude la responsabilità del trasportatore dei rifiuti in relazione a quanto riportato nella scheda movimentazione o nel formulario dal produttore, e per le eventuali difformità sui rifiuti rilevate, fatta eccezione *"per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico"*. In relazione al trasporto intermodale di rifiuti, viene esplicitamente stabilito che le attività di carico/scarico, trasbordo e le soste tecniche nei porti e negli scali ferroviari non rientrano nelle attività di stoccaggio purché il più brevi possibile e comunque non superiori a sei giorni. Entra infine a far parte del "Codice ambientale" la previsione che la copia cartacea del Sistri e il formulario di identificazione dei rifiuti costituiscono documentazione equipollente alla scheda di trasporto prevista dal Dlgs 286/2005 in materia di autotrasportatori.		
Spedizioni transfrontaliere	**Articolo 17**	**Articolo 194 (sostituito)**
Vengono aggiornati i riferimenti alla disciplina Ue in materia di spedizioni transfrontaliere (dal regolamento 259/2003/Cee al regolamento 1013/2006/Ce) – ma non sono corretti i riferimenti alla normativa "Emas", visto che con decorrenza 11 gennaio 2010 il regolamento 761/2001/Ce è stato sostituito dal nuovo regolamento 1221/2009/Ce. Viene inoltre sancito espressamente l'obbligo di iscrizione all'Albo gestori posto a carico delle imprese che effettuano trasporto transfrontaliero nel territorio italiano, senza prestazione delle garanzie finanziarie. Scompare l'attuale comma 7 relativo ai rottami ferrosi e non.		
Competenze dello Stato	**Articolo 18**	**Articolo 195 (modificato)**
Viene meno la competenza statale in materia di *"individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari"*, nonché in merito al modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento e all'individuazione delle tipologie di rifiuti che devono essere trasportati con modalità ferroviaria. Risulta invece nuova la competenza in materia di nuove linee guida per le attività di recupero energetico dei rifiuti (linee guida sono ora attese anche per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani), per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi, nonché per la codifica omogenea delle operazioni di smaltimento e recupero e delle procedure di classificazione dei rifiuti pericolosi. È già prevista dall'attuale Dlgs 152/2006, infine, la competenza statale per l'individuazione delle semplificazioni agli adempimenti per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero, conferiti dagli utenti finali ai produttori, distributori e installatori dei beni stessi o a impianti di recupero; la nuova lettera *r)* pone però un termine per l'esecuzione di tale compito da parte il MinAmbiente che **scade il 25 marzo 2011** (tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Dlgs 205/2010).		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Competenze delle Province	**Articolo 19**	**Articolo 197 (modificato)**
I controlli specifici delle Province dovranno riguardare anche gli enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi e le imprese di raccolta/trasporto rifiuti. Le Province potranno tenere conto delle registrazioni Emas nella programmazione delle ispezioni.		
Piani regionali di gestione rifiuti	**Articolo 20**	**Articolo 199 (sostituito)**
Viene espressamente previsto che la procedura di Vas (valutazione ambientale strategica) deve essere applicata ai fini dell'approvazione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti. I commi 3-4 delineano in maniera dettagliata i nuovi contenuti obbligatori dei piani di gestione, che le Regioni **dovranno approvare o adeguare entro il 12 dicembre 2013**. Nel caso di inerzia delle Regioni, sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri – e non più il MinAmbiente – a diffidare le Regioni e a intervenire in via sostitutiva nel caso di ulteriore inerzia. Viene anche fissato un termine per il necessario aggiornamento dei piani, che dovrà aver luogo almeno ogni sei anni. Non confermate le "semplificazioni" in materia di autorizzazione all'interno di insediamenti produttivi esistenti di impianti di recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale.		
Misure per incrementare la raccolta differenziata	**Articolo 21**	**Articolo 205 (modificato)**
Senza toccare gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani fissati (al 31 dicembre 2006, 2008 e 2012), viene stabilita la procedura per ottenere la deroga nel caso in cui tali obiettivi non siano realizzabili: il Comune dovrà fare richiesta al MinAmbiente che autorizzerà la deroga solo previa stipula di un apposito accordo di programma il quale preveda, tra i vari aspetti, la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di energia. I piani regionali dovranno conformarsi a quanto previsto dall'accordo di programma.		
Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero	**Articolo 22**	**Articolo 208 (modificato)**
Il preavviso di 20 giorni per la partecipazione alla Conferenza di servizi spetta ora anche ai responsabili degli uffici regionali, delle autorità d'ambito e degli enti locali. Le motivazioni della decisione dovranno essere fornite nelle "relative determinazioni" della Conferenza, non più necessariamente nella "delibera di adozione". Nella miriade di modifiche "puntuali" alle varie disposizioni dell'articolo 208, si segnalano le novità relative al contenuto dell'autorizzazione la quale: • deve individuare i tipi e quantitativi di rifiuti *"che possono essere trattati"* (non più *"da smaltire o recuperare"*); • deve individuare le modalità di verifica, monitoraggio e controllo; • deve individuare le disposizioni relative agli interventi successivi alla chiusura *"che si rivelino necessari"* (al posto del *"ripristino del sito"*); • nel caso di inceneritori con recupero di energia, deve individuare un *"livello elevato di efficienza energetica"*. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione deve comunicare la stessa al Catasto dei rifiuti, in via telematica (non più all'Albo gestori). Nel caso di modifica delle prescrizioni autorizzative prima della scadenza, dovranno essere rispettate le garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990.		
Rinnovo dell'autorizzazione alle imprese certificate	**Articolo 23**	**Articolo 209 (modificato)**
Vengono corretti i riferimenti – in questo caso corretti, a differenza delle modifiche apportate dall'articolo 16 del Dlgs 205/2010 all'articolo 194 del Dlgs 152/2006 – alla normativa Ue in materia Emas (regolamento 1221/2009/Ce). Il riferimento contenuto nel nuovo comma 6 risulta errato: la disciplina Aia/Ipcc è stata difatti integrata nel Titolo III-*bis* della Parte II del Dlgs 152/2006, e non Titolo II-*bis* come erroneamente indicato, a partire dal 26 agosto 2010. La comunicazione del rilascio da parte della P.a. del titolo abilitativo deve ora essere indirizzata all'Ispra (non più all'Albo gestori).		
Autorizzazione impianti di ricerca	**Articolo 24**	**Articolo 211 (modificato)**
La comunicazione del rilascio da parte della P.a. dell'autorizzazione deve ora essere indirizzata all'Ispra (non più all'Albo gestori).		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Albo nazionale gestori ambientali	**Articolo 25**	**Articolo 212 (modificato)**
Scompare la designazione di due membri del Comitato nazionale dell'Albo da parte delle organizzazioni sindacali, fa invece ingresso la designazione di un componente da parte delle imprese che effettuano attività di bonifica. L'iscrizione all'Albo diventa obbligatoria per *"lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti"* (non più *"svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi"*), mentre non appare confermato l'obbligo di iscrizione per la gestione degli impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi e per gli impianti mobili. Tra i soggetti esonerati dall'obbligatoria iscrizione all'Albo, fanno la loro comparsa le organizzazioni ex Dlgs 188/2008 (pile e batterie) ed ex Dlgs 151/2005 (Raee), limitatamente al commercio senza detenzione dei rifiuti. Tutte le iscrizioni già effettuate rimarranno comunque efficaci sino alla naturale scadenza. Il MinAmbiente dovrà stabilire entro il 25 dicembre 2012 gli importi e le modalità finanziarie delle garanzie finanziarie da prestare; fino ad allora, continua ad applicarsi il Dm 8 ottobre 1996. Gli enti/imprese iscritte per la raccolta/trasporto di rifiuti pericolosi vengono esplicitamente esonerati dall'obbligo di iscrizione per i rifiuti non pericolosi, a condizione che tale attività non comporti variazione della classe di iscrizione. Per quanto riguarda i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi o pericolosi (in quest'ultimo caso, fino a 30 kg/lt al giorno), l'iscrizione "agevolata" prevista dal nuovo comma 8 sarà valida dieci anni (e non più cinque). Le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 dovranno essere **aggiornate entro il 25 dicembre 2011**. In ambito Sistri, l'Albo viene incaricato di sospendere d'ufficio entro il 25 febbraio 2011 gli autoveicoli in relazione ai quali non risultino installate le black box, che saranno poi cancellati dall'Albo stesso in caso di ulteriore inerzia di tre mesi. Per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli scali merci e i porti ai quali vengono affidati rifiuti nell'ambito del trasporto intermodale, l'iscrizione all'Albo sarà valida cinque anni, senza prestazione di garanzie. Non confermate le agevolazioni (invio di comunicazione senza garanzie semplificate) per le imprese che trasportano rifiuti sottoposti a procedure semplificate effettivamente avviati al recupero e rifiuti indicati nella lista verde ex regolamento 259/93/Cee (ora regolamento 1013/2006/Ce) sulle spedizioni transfrontaliere (ex comma 18). Scompaiono anche i registri delle imprese autorizzate presso il Comitato nazionale dell'Albo (ex comma 23, 24 e 25). Si sancisce espressamente la non applicazione della Dia (articoli 19 e 20 della legge 241/1990) alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo. **Entro il 25 marzo 2011 (90 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)** il MinAmbiente dovrà definire le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti tecnici e finanziari delle imprese. L'abrogazione della disciplina vigente viene quindi differita al momento della pubblicazione dei Dm in questione.		
Autorizzazione integrata ambientale (Aia)	**Articolo 26**	**Articolo 213 (modificato)**
Viene meno il riferimento (ex comma 2) ai rifiuti elencati nella lista verde del regolamento 259/1993/Ce, e viene aggiornato il riferimento al Dlgs 59/2005, ora Titolo III-*bis* della Parte seconda del Dlgs 152/2006.		
Procedure semplificate	**Articolo 27**	**Articolo 214 (sostituito)**
Le attività di trattamento termico e recupero energetico dovranno garantire che i limiti di emissione *"non siano superiori"* (e non più *"non siano inferiori"*) a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento. La competenza a ricevere i versamenti annuali torna alle Province (non più le Sezioni regionali dell'Albo), che dovranno comunicare al Catasto le informazioni previste dal comma 9 che *"deve avvenire tra i sistemi informativi regionali, ove esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi"*. Il MinAmbiente viene incaricato di individuare entro il 25 dicembre 2012 le condizioni in base alle quali l'utilizzo di combustibili alternativi *"in parziale sostituzione dei combustibili fossili tradizionali"*, da parte di impianti soggetti al regime Ippc/Aia dotati di certificazione ambientale, possa essere considerata una "modifica non sostanziale". Alle strutture necessarie realizzate nell'ambito del sito si applicherà il regime Dia (denuncia inizio attività).		
Sgombero della neve	**Articolo 28**	**Articolo 214-*bis* (nuovo)**
Si prevede espressamente che le attività di sgombero della neve effettuate dalle P.a. o dai concessionari di reti infrastrutturali o di infrastrutture non costituiscono "detenzione" di rifiuti.		
Autosmaltimento	**Articolo 29**	**Articolo 215 (modificato)**
Eliminato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'avvio dell'attività di autosmaltimento (in realtà non più applicabile a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 4/2008). Viene introdotto un riferimento che impone la considerazione delle migliori tecniche disponibili.		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Recupero	**Articolo 30**	**Articolo 216 (modificato)**
In parallelo all'articolo 215, viene eliminato anche qui il termine dei 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per l'avvio dell'attività di recupero e viene introdotto un riferimento alle migliori tecniche disponibili. Abrogato anche il comma che prevede la non applicabilità delle procedure semplificate alle attività di recupero dei rifiuti urbani, con eccezioni.		
Oli usati	**Articolo 31**	**Articolo 216-*bis* (nuovo)**
Gli oli usati dovranno essere depositati, raccolti e trasportati separatamente per tipologie da destinare a processi di trattamento diversi, con destinazione prioritaria alla rigenerazione per la produzione di basi lubrificanti (combustione e smaltimento sono le alternative residuali), anche tramite il ricorso a spedizioni transfrontaliere. Si prevede espressamente che i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati da olio minerale o sintetico siano soggetti alla disciplina sugli oli usati. Viene sancito un divieto generale di "miscellare" (così in Gu) gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o sostanze. **Il MinAmbiente avrà tempo fino al 23 giugno 2011 (180 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per definire le norme tecniche attuative dell'articolo.**		
Comunicazioni alla Commissione Ue	**Articolo 31**	**Articolo 216-*ter* (nuovo)**
Dettagli sulla trasmissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione regionali al MinAmbiente e alla Commissione Ue, e sulle informazioni inerenti l'attuazione della direttiva 2008/98/Ce e gli altri provvedimenti in materia di gestione dei rifiuti, che Roma deve inviare a Bruxelles.		
Pneumatici fuori uso	**Articolo 32**	**Articolo 228 (modificato)**
Le attività di ricerca, sviluppo e formazione entrano ufficialmente nel novero delle azioni da intraprendere per ottimizzare il recupero dei pneumatici usati. Il contributo che deve essere trasferito alle eventuali strutture operative associate (comma 3) è relativo alla "gestione" e non più solo al "recupero".		
Rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature	**Articolo 33**	**Articolo 230 (modificato)**
Salta il previsto Dm Ambiente per le modalità di gestione dei rifiuti dalle attività di pulizia manutentiva delle fogne: il criterio guida previsto per la sua emanazione (*"secondo il quale tali rifiuti si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva"*) viene recepito e innovato direttamente nel nuovo comma 5, il quale sancisce che *"i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva (...) potranno essere conferiti direttamente agli impianti di smaltimento/recupero o raggruppati temporaneamente presso la sede o l'unità locale dello stesso soggetto"*. Rimane fermo l'obbligo di iscrizione al Sistri e all'Albo gestori ambientali.		
Sanzione per abbandono di rifiuti	**Articolo 34**	**Articolo 255 (modificato)**
Stretta sulla sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti, che si triplica nel "minimo" (da 105 a 300 euro) e quintuplica nel massimo (da 620 a tremila euro). Abrogata la sanzione ridotta per i rifiuti non pericolosi e non ingombranti, mentre viene stabilito l'aumento "fino al doppio" della sanzione nel caso di rifiuti pericolosi.		
Sanzioni per violazioni della disciplina su registri, Mud e comunicazioni	**Articolo 35**	**Articolo 258 (modificato)**
Non cambiano le sanzioni pecuniarie previste (da 2.600 a 15.500 euro di sanzione amministrativa) ora applicabili solo per i soggetti che non aderiscono facoltativamente al Sistri, nel caso di omissione o tenuta incompleta dei registri di carico e scarico; rimane immutata anche la sanzione prevista a carico dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa (da 15.500 a 93.000 euro). Si alzano invece le riduzioni – e quindi si abbassano le sanzioni – previste a favore delle imprese con meno di 15 dipendenti che producono rifiuti pericolosi. Non cambia la sanzione per il trasporto di rifiuti senza formulario (da 1.600 a 9.300 euro), sempre possibile per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex articolo 212, comma 8, e che decidono di non aderire volontariamente al Sistri. Il riferimento contenuto nel comma 4 relativo all'applicazione dell'articolo 483 C.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, viene "traslocato" nel nuovo articolo 260-*bis*. Previsioni specifiche, infine, per due categorie di soggetti, e cioè: *a)* i soggetti che non effettuano le comunicazioni su riciclaggio e recupero degli imballaggi al Conai, previste dall'articolo 220, comma 2 dello stesso Dlgs 152/2006; *b)* il Sindaco del Comune che non presenti o presenti in modo incompleto il Mud. Per entrambi viene stabilita l'irrogazione della stessa sanzione amministrativa attualmente prevista in ambito Mud (da 2.600 a 15.500 euro), drasticamente ridotta nel caso la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine (da 26 a 160 euro).		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Sanzioni Sistri	**Articolo 36**	**Articolo 260-*bis* (nuovo)**
Le sanzioni Sistri saranno applicate dal 1° giugno 2011 (giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 2 del Dm 17 dicembre 2009, come prorogato dal Dm 22 dicembre 2010). Sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.600 a 15.500 euro) per i soggetti obbligati ad iscriversi al Sistri che omettono tale adempimento o non pagano nei termini previsti il contributo. La sanzione sale (da 15.500 a 93.000 euro) nel caso di rifiuti pericolosi. All'accertamento dell'omissione, di cui si terrà conto in eventuale sede di rideterminazione del contributo, conseguirà la sospensione immediata del servizio fornito dal Sistri. Parallele sanzioni amministrative sono previste per la mancata compilazione e la presenza di informazioni incomplete o inesatte (nel caso pregiudichino la tracciabilità) nel registro cronologico e nella Scheda Movimentazione, come tutti gli atti tesi a impedire il corretto funzionamento del sistema. La sanzione nel caso di rifiuti pericolosi è la solita prevista per la mancata iscrizione al Sistri (da 2.600 a 15.500 euro), con riduzione nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti (da 1.040 a 6.200 euro) e nel caso le informazioni incomplete non pregiudichino la tracciabilità (da 260 a 1.150 euro). Anche qui aumenta la sanzione per i rifiuti pericolosi (da 15.500 a 93.000 euro), con sospensione accessoria dalla carica del soggetto cui l'infrazione è imputabile (da 1 mese a 1 anno), con parallele riduzioni per le piccole imprese (da 2.070 a 12.400 euro) e le informazioni incomplete *"che non pregiudicano la tracciabilità"* (da 520 a 3.100 euro). Al di fuori di quanto previsto sopra, i soggetti inadempienti agli ulteriori obblighi Sistri sono puniti sempre con la stessa sanzione pecuniaria (da 2.600 a 15.500 euro nel caso di rifiuti non pericolosi, da 15.500 a 93mila nel caso di pericolosi). Si applica la pena prevista per il falso ideologico di privato in atto pubblico (483 C.p.) qualora nella predisposizione del certificato di analisi si forniscano false indicazioni. Parallelamente a quanto stabilito in materia di formulario, il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della Scheda Movimentazione o del certificato analitico rischia una sanzione amministrativa da 1.600 a 9.300 euro. Se tali condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, la sanzione diminuisce (da 260 a 1.150 euro). Nel caso di trasporto con scheda alterata fraudolentemente, infine, si applicano gli articoli 477 e 483 del C.p. (falsità materiale del pubblico ufficiale in certificati e falsità ideologica del privato in atto pubblico), con aumento della sanzione fino a un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Si rimanda infine all'articolo 39 del Dlgs 205/2010 per le disposizioni transitorie relative alle sanzioni Sistri.		
Sanzioni amministrative accessorie: fermo e confisca	**Articolo 36**	**Articolo 260-*ter* (nuovo)**
Non molto chiaro risulta il riferimento contenuto nel comma 1 ai *"commi 8 e 9 dell'articolo 260-bis"*, che si presume in realtà dover essere ai commi *"7 e 8 dell'articolo 260-bis"*, a pena di ritenere il fermo amministrativo impossibile nel caso di trasporto senza scheda di movimentazione rifiuti da parte di un soggetto "recidivo". Di certo, al momento è previsto che la sanzione accessoria del fermo amministrativo di 12 mesi del mezzo utilizzato dal trasportatore consegue nel caso di mancata iscrizione al Sistri inevitabilmente, e nel caso di trasporto con scheda di movimentazione fraudolentemente alterata allorquando il responsabile risulti recidivo o reiteri illeciti della stessa indole o in materia di rifiuti. Si precisa che senza iscrizione al Sistri e pagamento del contributo la restituzione del veicolo non può essere disposta. La confisca del veicolo *"e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto"* è sempre disposta nel caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi (ex articolo 240 C.p.), *"salvo che lo stesso appartenga, non fittiziamente, a persona estranea al reato"*. Il fermo e la confisca conseguono in ogni caso obbligatoriamente anche nel caso di accertamento di un'attività di gestione rifiuti non autorizzata (articolo 256, comma 1). In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 213 (Sequestro e confisca dell'autoveicolo), 214 (Fermo amministrativo), 214-*bis* (Alienazione) e 224-*ter* (Procedimento) del Dlgs 285/1992 "Codice della Strada".		
Abrogazioni e modifiche	**Articoli 37 e 38**	**Articolo 264-*bis*, *ter* e *quater* (nuovi articoli), articolo 265 (modificato)**
Disposizioni di raccordo tra Sistri e previgenti disposizioni relative a Mud, Raee, veicoli fuori uso e rifiuti delle navi (modifiche del Dpcm 27 aprile 2010, del Dlgs 209/2003 e del Dlgs 151/2005).		

(segue)

(segue)

Oggetto	Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205	Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Disposizioni transitorie	Articolo 39	

Le sanzioni Sistri saranno applicate dal 1° giugno 2011 (giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, comma 2 del Dm 17 dicembre 2009, come prorogato dal Dm 22 dicembre 2010).

Al fine di graduare le responsabilità nel primo periodo di applicazione, tuttavia, l'omessa iscrizione e l'omesso versamento nei termini previsti comporterà una sanzione, per ciascun mese di ritardo, del seguente importo:
- 5% dell'importo annuale dovuto, se l'inadempimento si verifica tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2011;
- 50% dell'importo annuale dovuto, se tale inadempimento si verifica, o comunque si protrae, nel periodo tra il 1° luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.

Viene sancita l'abrogazione degli articoli del Dlgs 152/2006 relativi a Mps (181-*bis*), autorizzazioni particolari (210) e Cdr (229), nonché l'articolo 3 del Dlgs 173/1998 (smaltimento rifiuti agricoli), mentre l'abrogazione dell'articolo 186 (terre e rocce di scavo) decorrerà solo a seguito dell'adozione dei Dm Ambiente previsti nell'ambito della disciplina relativa ai "sottoprodotti".

Rimangono in vigore fino alla scadenza naturale tutte le autorizzazioni per gli impianti di produzione e utilizzo di Cdr e Cdr-Q, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

Non scatterà fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo di iscrizione al Sistri degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario ad una piattaforma di conferimento o a un circuito organizzato di raccolta; gli stessi soggetti dovranno comunque conservare per cinque anni la copia della convenzione o del contratto stipulati con la piattaforma o il circuito organizzato.

Seguono poi una serie di ipotesi particolari in relazione alle quali il Legislatore detta nuove discipline:

- posidonia e meduse spiaggiate: quando derivate da cause naturali, sarà consentito l'interramento in sito senza trasporto né trattamento;

- elenchi telefonici e beni/prodotti dati in comodato d'uso: la restituzione al comodante da parte del consumatore/utente dopo l'utilizzo non rientra tra le operazioni di raccolta;

- tubi fluorescenti e sorgenti luminose da utenze non domestiche: è possibile il conferimento ai centri di raccolta comunali mediante convenzione;

- materiale rimosso dagli alvei di fiumi e laghi per ragioni di sicurezza idraulica: si applicano espressamente le norme sui sottoprodotti previste dall'articolo 184-*bis*;

- estrazione e lavorazione marmi e lapidei: **entro il 25 marzo 2011 (90 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs 205/2010)** il MinAmbiente dovrà definire le condizioni per qualificare come sottoprodotti i materiali in questione.

In relazione al Sistri, infine, viene affidata al MinAmbiente la possibile destinazione al controllo del nuovo sistema di ulteriori 42 unità di personale del Comando carabinieri per l'ambiente, nonché la possibile individuazione delle organizzazioni cui è possibile delegare i compiti dal nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L'ultimo comma del Dlgs 205/2010 stabilisce infine che tutti i Dm necessari per l'attuazione delle nuove disposizioni, se non indicato diversamente, devono essere adottati entro 2 anni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni (e quindi entro il 25 dicembre 2012).

ALLEGATI

Il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, sostituisce gli allegati B, C, D ed I alla Parte quarta del Dlgs 152/2006, abroga gli allegati A, G ed H e aggiunge il nuovo allegato L (novità assoluta per l'analisi della quale rimandiamo al testo dell'allegato stesso).

Nella tabella che segue si segnalano le novità riscontrate dal confronto tra le nuovi versioni dei 4 allegati sostituiti e i testi precedenti.

ALLEGATO	OGGETTO
Allegato B (Operazioni di smaltimento)	Due nuove note integrative, la prima che segnala come l'incenerimento in mare sia un'operazione vietata a livello Ue e internazionale, l'altra relativa al raggruppamento preliminare (D13), che *"in mancanza di un altro codice D appropriato"* può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12. In realtà compare anche il richiamo ad una terza nota ufficiale, nel testo pubblicato in Gu, relativa all'operazione di deposito preliminare (D15), ma il contenuto della nota non è poi riportato a fondo pagina.
Allegato C (Operazioni di recupero)	Quattro nuove note integrative. • R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia): indicazione dell'efficienza energetica minima degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani; • R3 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche): comprende gassificazione e pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche; • R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche): comprende la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici; • R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11): in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.
Allegato D (Elenco dei rifiuti)	Nella prima parte dell'introduzione cambiano i riferimenti comunitari (direttiva 2008/98/Ce al posto delle direttiva 75/442/Cee sui rifiuti e 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi) e vengono introdotti alcuni ritocchi di carattere lessicale. Scompare (ma solo il riferimento numerico, non il contenuto) il punto 4. Il punto 5 relativo alla caratteristiche di pericolosità si "semplifica", con la scomparsa di tutti i riferimenti alle "voci specchio" e alle caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14. In recepimento dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/Ce, i punti 6 e 7 stabiliscono la possibilità per gli Stati membri di considerare come pericolosi i rifiuti che non figurano come tali nell'elenco dei rifiuti, quando presentano una o più caratteristiche di pericolo, e di considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso, quando si disponga di prove che dimostrano che esso non possiede alcuna delle suddette caratteristiche di pericolo (quest'ultima possibilità era limitata a "casi eccezionali" dal precedente punto 7). Si prevede che la notifica alla Commissione Ue di tali misure, già prevista dal Dlgs 152/2006, debba avvenire "senza indugio". Al punto 8 viene corretto il riferimento relativo alle disposizioni che non trovano applicazione (punto 3.4 e non punto 1 come previsto dal testo del precedente punto 9) per le leghe di metalli. Non confermato il precedente punto 10 (regole applicate per la numerazione delle voci dell'elenco), corrispondente al punto 8 dell'allegato alla decisione 2000/532/Cee. In relazione alle ultime due novità che il nuovo allegato D prevede rispetto all'originario testo del "Codice ambientale" pubblicato nell'aprile del 2006, Reteambiente si sente particolarmente coinvolta. Dall'indice dell'elenco è difatti scomparsa la segnalazione relativa all'utilizzo dell'elemento cromatico "rosso" per la evidenziazione dei rifiuti pericolosi e alla distinzione operata con i caratteri grafici tra rifiuti a "voce speculare" e gli altri, metodo coniato nel 2002 da Edizioni Ambiente (e Reteambiente) ritrovatosi catapultato nella Gu del 14 aprile 2006 (che però viene pubblicata in bianco e nero). Sono state inoltre corrette le descrizioni di alcuni Cer che sempre Reteambiente aveva già segnalato come erronei alla luce del confronto con le disposizioni comunitarie (ad es. relative ai codici Cer 010410, 060802, 101013 e 101014), anch'esse pubblicate negli allegati ufficiali del Dlgs 152/2006. Tutto ad eccezione del codice 12 01 05, all'altezza del quale compare un riferimento di nota (n. 5) il cui contenuto non viene poi pubblicato.

(segue)

(segue)

ALLEGATO	OGGETTO
Allegato I (Caratteristiche di pericolo per i rifiuti)	In adeguamento alla direttiva 2008/98/Ce, la definizione di H7 (Cancerogeno) comprende ora le sostanze che possono produrre il cancro o aumentarne la "incidenza" (e non più la "frequenza"), mentre la definizione di H12 prende ora in considerazione i "rifiuti" (e non più le "sostanze o preparati") che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico. Nuova definizione e nuova nota esplicativa per il codice H13 (ora "sensibilizzanti"), mentre il codice H14 (Ecotossico) viene ora riferito ai "rifiuti" (e non più alle "sostanze o preparati") e al rischio per uno o più "comparti" ambientali (non più "settori"). Slittano infine i "rifiuti" (anche qui in precedenza il riferimento era alle "sostanze o preparati") suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate, che dal precedente codice H13 passano all'H15. Cambiano infine le note finali relative all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo e ai metodi di prova da utilizzare.